

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25/07/2002, N. 11 “*Istituzione dell'autorità di bacino dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore*” – **Art. 8.**

Publicata nel B.U. Campania 5 agosto 2002, n. 37.

(...)

Articolo 8

Segretario generale.

1. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale e viene scelto tra i funzionari regionali di livello dirigenziale, in servizio o in quiescenza, di elevata esperienza e comprovata competenza nella materia oggetto della legge 18 maggio 1989, n. 183.
2. Il segretario generale dura in carica cinque anni, salvo rinnovo, e svolge la propria attività a tempo pieno; qualora sia scelto tra i funzionari regionali in servizio è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti per l'Amministrazione d'appartenenza.
3. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato ed il relativo trattamento economico complessivo viene stabilito dal comitato istituzionale, secondo i criteri riportati all'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253.
4. L'atto di nomina del segretario generale, con l'indicazione del trattamento economico complessivo, è trasmesso dal comitato istituzionale alle Giunte delle regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

(...)